



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3977 / 2014

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DALLA SOCIETA' ECOPATE' S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PER LA SELEZIONE ED IL TRATTAMENTO DEL ROTTAME DI VETRO IN VIA DELLA GEOLOGIA IN COMUNE DI VENEZIA.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;

Visti:

- i. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che reca “norme in materia ambientale, ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale; il capo IV del titolo I della parte IV che disciplina le “autorizzazioni e le iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti”; la parte III inerente la tutela delle acque dall’inquinamento; la parte V inerente le norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- ii. l’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 secondo cui il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o impianto;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, art. 6, comma 1, lettera b) a norma del quale compete alle province del Veneto l’approvazione dei progetti relativi a impianti per il recupero di rifiuti speciali di cui al D.lgs 152/006 e ss.mm.ii.;
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle Province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

- v. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al punto 7, lett. z.b) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di VIA di cui all'art. 20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi della DGRV n. 575 del 03.05.2013;
- vi. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- viii. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative".
- ix. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Visti inoltre:

- i. l'art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che detta norme in materia di recupero dei rifiuti;
- ii. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- iii. il Regolamento Ue 1079/2012/Ue che reca "Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", per i rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze o oggetti di vetro attraverso processi di rifusione;
- iv. la L.R. n. 3/2000 che integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33;
- v. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- vii. La D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 contenente lo schema delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti;
- viii. la D.G.R.V. 242 del 09.02.2010 e smi che fissa le modalità di redazione ed esecuzione del Programma di Controllo previsto dalla L.R. 3/2000 e smi;
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con la quale sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con la quale sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

Visti inoltre:

- i. Il DM 30.07.1999 inerente "limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia";

- ii. L'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che detta criteri generali per l'autorizzazione preventiva agli scarichi;
- iii. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Norme per la tutela dell'ambiente";
- iv. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- v. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- vi. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- vii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- viii. Il regolamento di fognatura emesso dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n. 459 del 29.04.2008;
- ix. La legge 366/63 che definisce la conterminazione della laguna di Venezia;
- x. La legge 16 aprile 1973 n. 171 "interventi per la salvaguardia di Venezia";
- xi. Il DPR 962/73 a disciplina della "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque";
- xii. Il D.M. 23.04.1998, requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia;
- xiii. Il Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346 che individua nel Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della laguna di Venezia il soggetto ora competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui nelle acque della Laguna di Venezia;
- xiv. L'art. 269 del D.lgs. 152/2006 che disciplina l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- xv. La L.R. 33/1985 che delega alle Province del Veneto la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- xvi. Il verbale n. 70099 del 04.10.2006 della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 da cui si rileva che in attuazione del PRTRA, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I.

Vista l'istanza acquisita agli atti della Provincia di Venezia con prot. n. 33558 del 23.04.2014 con la quale la società Ecopatè s.r.l. con sede legale in via Santa Croce, 489 ha chiesto il giudizio di compatibilità ambientale e la contestuale approvazione del progetto e autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale a norma degli artt. 23, 26 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali costituiti da rottame di vetro in comune di Venezia, via della Geologia;

Dato atto che, in merito al procedimento di VIA ed approvazione progetto:

- i. nell'istanza protocollo n. 33558 del 23.04.2014 la società Ecopatè ha comunicato il deposito del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della documentazione relativa all'approvazione progetto nel Comune interessato e presso i soggetti competenti in materia nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e dall'art. 29 quater c.3 e ss.mm.ii. fissata per il giorno 23.04.2014 sul "Il Gazzettino" e "il Corriere del Veneto";
- ii. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il 09.05.2014;

-
- iii. in data 14.05.2014 sono stati introdotti il progetto e il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A. provinciale;
 - iv. con nota protocollo n. 44276 del 29.05.2014 è stata fatta richiesta all'Osservatorio rifiuti ARPAV del parere relativo all'indispensabilità della realizzazione del nuovo impianto di recupero ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 16 febbraio 2010, da ratificare con delibera del consiglio provinciale;
 - v. in data 26.11.2014 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'impianto;
 - vi. con nota acquisita agli atti con prot. n. 47075 del 09.06.2014 l'osservatorio rifiuti ARPAV ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto;
 - vii. il Consiglio provinciale con propria delibera recante protocollo n. 59550 del 15.07.2014 ha espresso parere favorevole in merito all'indispensabilità per la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. n. 11/2010 "*Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2010*";
 - viii. Con nota acquisita agli atti con protocollo n. 68699 del 19.08.2014 sono pervenute le osservazioni del comune di Venezia ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii formulate con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29.07.2014;
 - ix. in data 25.06.2014 si è svolta in provincia di Venezia la prima riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale protocollo n. 59357 del 15.07.2014, con gli enti coinvolti nel procedimento al fine di acquisire eventuali richieste di integrazioni sul progetto in esame, per l'espressione delle determinazioni di competenza;
 - x. con nota protocollo n. 63100 del 29.07.2014 sono state richieste integrazioni in merito al progetto e allo studio d'impatto ambientale;
 - xi. con nota acquisita agli atti di questa Provincia con protocollo n. 67764 del 13.08.2014 la società Ecopatè s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste che hanno comportato una modifica del progetto presentato aumentando le aree di stoccaggio.
 - xii. in data 12.08.2014 è stata effettuata una nuova pubblicazione sul "Il Gazzettino" a seguito delle modifiche progettuali introdotte con le integrazioni ed è stata effettuata una nuova presentazione al pubblico in data 27.08.2014 come da nota acquisita agli atti con protocollo n. 72209 del 03.09.2014;
 - xiii. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 26.11.2014 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale con prescrizioni comprensivo del parere positivo di valutazione d'incidenza ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 103592 del 11.12.2014;
 - xiv. considerato che nell'ambito della procedura di VIA e contestuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianto è stata valutata la relazione di Screening d'Incidenza, relativa alla realizzazione dell'intervento in parola;
 - xv. in data 03.12.2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e della L. 241/90, di cui al verbale protocollo n. 105128 del 16.12.2014 che ha espresso parere favorevole al progetto presentato;
 - xvi. con numero di serie 01121555921956 del 17.12.2014 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Preso atto che in sede di conferenza dei servizi del 03.12.2014, di cui al verbale prot. 105128 del 16.12.2014 è emerso che la condotta comunale acque bianche dove scaricano parte delle acque di seconda pioggia recapita in canale industriale sud e quindi in Laguna di Venezia;

Considerato che lo scarico di tali acque è soggetto alle valutazioni dell'autorità competente individuata nel Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della laguna di Venezia per il rilascio di apposita autorizzazione;

Acquisiti agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. Azienda U.L.S.S 12: parere n. 27474 del 08.05.2014 favorevole in merito agli aspetti igienico sanitari acquisito con protocollo n. 51921 del 23.06.2014;
- ii. VERITAS S.p.A, parere favorevole prot. n. 87164 del 05.12.2014 acquisito agli atti con protocollo n. 102215 del 09.12.2014 in merito al progetto di allacciamento e scarico alla pubblica fognatura;

Ritenuto di fare proprio:

- i. il parere favorevole espresso dalla commissione VIA prot. n. 10392 del 11.12.2014 allegato al presente provvedimento quale parte integrante recante l'istruttoria a motivazione del giudizio di compatibilità ambientale;
- ii. le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 03.12.2014 di cui agli artt. 25 e 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/90, acquisito agli atti con protocollo n. 105128 del 16.12.2014;
- iii. i pareri e le prescrizioni dei sopracitati enti.

DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole e, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e contestualmente si:**
 - a. **approva il progetto** presentato dalla ditta Ecopatè s.r.l così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA, acquisita agli atti con protocollo n. 33558 del 23.04.2014 e successivamente integrato con nota protocollo n. 67764 del 13.08.2014, relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti del vetro in via della Geologia comune di Venezia per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n.10392 del 11.12.2014 , ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R 3/2000;
 - b. **autorizza la società Ecopatè s.r.l. alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali;**
 - c. **autorizza gli scarichi della società Ecopatè s.r.l denominati PM 348/1 e PM 348/2 di acque reflue industriali cat. 4 del piano analitico Veritas s.r.l. –in fognatura comunale di via dell'Elettronica;**
 - d. **autorizza la società Ecopatè s.r.l. alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 c.2 del D.lgs 152/2006 provenienti dalle attività esercitate in impianto;

con le seguenti **prescrizioni:**

- 1.1 Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra richiamata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
- 1.2 Preliminarmente all'avvio dell'attività dovranno essere nella disponibilità del proponente l'area a nord e a sud dell'area di progetto, per complessivi 8.000 mq da destinare a stoccaggio materiale in entrata e in uscita.
- 1.3 Lo scarico delle acque di seconda pioggia presso la condotta comunale acque bianche dovrà essere preventivamente oggetto di valutazione da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia -Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della laguna di Venezia- al fine di ottenere apposita autorizzazione allo scarico da inviare a questa Provincia prima dell'avvio dell'attività.
- 1.4 Durante le operazioni di demolizione e scavo si proceda alla bagnatura delle terre, dei materiali polverulenti e delle piste di cantiere (solamente nei periodi di assenza di piovosità);
- 1.5 Vengano installati nell'area di cantiere dei cartelli segnaletici che impongono una velocità limite all'interno della stessa, non superiore a 15 km/h.

1.6 Dovranno essere acquisiti per gli interventi di carattere edilizio i relativi permessi comunali.

1.7 Venga realizzata una fascia a verde perimetrale stratificata composta da piante autoctone.

1.8 La società Ecopatè S.r.l. è autorizzata allo svolgimento delle seguenti operazioni:

- **R5:** Trattamento di rottame di vetro per la produzione di Vetro Pronto Forno (VPF) in conformità al Regolamento U.E. 1179/2012/UE.
- **R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto.
- **D15:** Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto,

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

1.9 I lavori descritti dal progetto devono essere **avviati entro 1 anno** dalla data di efficacia del presente provvedimento, e gli stessi devono essere conclusi entro 3 anni.

1.10 Con anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'avvio dell'esercizio provvisorio, la società Ecopatè S.r.l., deve prestare le garanzie finanziarie ai sensi del D.Lgs 152/2006, L.R. 3/2000, la DGRV n. 2721/2014 e s.m.i. La fideiussione deve essere prestata mediante contratto obbligatoriamente conforme al fac-simile contenuto nella DGRV n. 2721 del 29.12.2014. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria emessa entro la data del 31.12.2015, l'importo complessivo è di **2.313.000,00= (euro duemilioneitrecentotredicimila/00)**; diversamente tale importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo anno disponibile

La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione. Dovrà inoltre essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento per l'importo di **€ 3.000.000,00= (euro tremilioni/00)**.

1.11 L'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento, è subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 1.10, alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della L.R. 3/2000 e a quanto sotto riportato:

- i. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- ii. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;
- iii. comunicazione della data di avvio dell'impianto;
- iv. comunicazione della nomina del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/20
- v. piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo cronoprogramma.
- vi. aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, al cui rispetto sarà tenuta nell'esercizio dell'attività autorizzata, che dovrà precisare, tenendo conto anche di quanto prescritto con il presente provvedimento:
 - le procedure a cui saranno tenuti i soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto;
 - le procedure di certificazione, analisi, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e in uscita, ivi compresa la certificazione dei laboratori, interni o esterni, che effettueranno le analisi;
 - le procedure di sicurezza, i piani di emergenza e le iniziative di formazione del personale;
 - le specifiche di accettazione dei rifiuti conferiti in impianto.

Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo dovranno essere comunicate a questa Provincia ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia con congruo anticipo.

1.12 Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art.

25 della L.R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovranno essere altresì specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000. All'istanza dovrà essere allegato il Programma di Controllo, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 3/2000.

1.13 Nell'esercizio provvisorio, la ditta Ecopatè S.r.l. ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

1.14 I rifiuti conferibili in impianto, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato I Punto 2 al Regolamento 1179/2012/Ue, sono definiti dal numero di codice CER a sei cifre riportato nella seguente tabella:

CER	Descrizione
150106	Imballaggi misti
150107	Imballaggi in vetro
191205	Vetro
200102	Vetro

1.15 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti in ingresso non può superare le **1512 t/giorno** per complessive **362.880 t/anno**.

1.16 La capacità complessiva istantanea dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita dell'impianto è pari a **11.565 t** secondo la seguente tabella:

Rifiuto in	CER	Descrizione	Quantitativo (t)
ingresso	150106	Imballaggi misti	11.000
	150107	Imballaggi in vetro	
	191205	Vetro	
	200102	Vetro	
uscita	191202	Metalli Ferrosi	125
	191203	Metalli non ferrosi	
	191204	Plastica e gomma	50
	191205	Vetro	110
	191209	Minerale (inerte di scarto KSP)	200
	191212	Sovvalli	80

1.17 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 1.16, sono quelli sotto elencati. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente articolo, potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 1.16 dandone comunicazione alla Provincia a mezzo PEC entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

CER	Descrizione
191202	Metalli Ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191209	Minerale (inerte di scarto KSP)
191212	Sovvalli

- 1.18 La frazione fine (< 2 mm) derivante dalla vagliatura secondaria e non sottoposta al trattamento con le selezionatrici ottiche sarà codificata con CER 191205, specificando la descrizione "vetro fine < 2 mm". La frazione di scarto identificata dal CER 191209 (KSP) dovrà essere costituita dalle frazioni inerti (ceramica, pietre, sassi) separate con le selezionatrici ottiche.
- 1.19 I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. Entro il **01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.
- 1.20 Dovrà essere garantito in via prioritaria il trattamento dei rifiuti provenienti dall'ambito provinciale nel rispetto del principio di prossimità previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.
- 1.21 Dovrà essere mantenuta opportuna traccia di tutti i flussi conferiti all'impianto, compresi quelli provenienti dall'estero, e di quelli successivamente immessi nel circuito COREVE (sia come rifiuto che come VPF).
- 1.22 I rifiuti in uscita dagli impianti potranno essere reimmessi nel ciclo di lavorazione al fine di recuperare ulteriori frazioni vetrose.
- 1.23 I rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere caratterizzati con frequenza quantitativa ad ogni singolo lotto di rifiuti, secondo le disposizioni normative vigenti nonché le ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino.
- 1.24 Al fine della caratterizzazione del rifiuto, le aree di stoccaggio dovranno essere gestite in maniera tale da avere per ciascun flusso in uscita con CER 191209, 191205 e 191212, un lotto in formazione ed uno o più lotti chiusi in attesa di analisi. I lotti in attesa di analisi ed i lotti in formazione dovranno essere identificati da apposita cartellonistica riportante le seguenti informazioni: "lotto x chiuso in attesa di analisi – data di apertura, data di chiusura, data di campionamento" e "lotto y in formazione – data di apertura". Dovrà essere assicurata la tracciabilità tra l'identificativo del lotto, il verbale di campionamento, il rapporto di prova ed il numero del box di campionamento.
- 1.25 Sia il campionamento che le analisi sui rifiuti devono essere eseguiti da un laboratorio accreditato.
- 1.26 In deroga a quanto prescritto al punto 1.23 possono essere caratterizzati con frequenza trimestrale i rifiuti prodotti, costituiti da imballaggi e tappi in ferro o alluminio e ed i rifiuti con CER 191212 destinati a discarica di rifiuti non pericolosi per effetto della lett. f) in calce alla tab.5 D.M. 27.09.2010 che deroga ai limiti previsti per il rifiuto CER 191212 proveniente dal trattamento meccanico.
- 1.27 Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di Vetro Pronto Forno in conformità al Regolamento U.E. 1179/2012/UE.

Modalità gestione delle aree di stoccaggio

- 1.28 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 1.29 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 1.30 Lo stoccaggio dei rifiuti non deve avere un'altezza maggiore rispetto ai setti perimetrali in c.a. Per non dar luogo a dispersioni di rifiuto all'esterno delle aree di deposito la ditta dovrà mantenere l'altezza del cumulo inferiore di almeno 50 cm rispetto a quella delle strutture e presentare entro **30 giorni** dall'acquisizione del presente provvedimento una relazione che illustri le ulteriori misure tecniche e gestionali atte a contenere la dispersione dei rifiuti. Dovrà in ogni caso essere garantita la pulizia anche delle aree esterne allo stabilimento che dovessero essere sporcate a causa dell'attività esercitata dalla ditta (stoccaggio all'aperto, transito e scarico dei mezzi afferenti all'impianto).

- 1.31 Lo stoccaggio in uscita del VPF dovrà essere dotato di impianto di nebulizzazione per la bagnatura del materiale e l'abbattimento delle polveri aereo disperse.
- 1.32 I piazzali dovranno essere puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante, e la relativa operazione sarà riportata nel quaderno di manutenzione.
- 1.33 Le modalità di stoccaggio dovranno garantire la sicurezza e la stabilità delle catoste o dei cumuli, nonché lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera. Le vie di passaggio dovranno essere delimitate e segnalate.
- 1.34 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti possono essere gestite mediante l'utilizzo di setti mobili ove previsti nella planimetria allegata, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 1.35 Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale. Eventuali rifiuti contenenti sostanze pericolose provenienti dalla gestione dell'impianto vanno depositati in appositi contenitori, aventi i requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto. A ciascun cassone o contenitore dovrà corrispondere un solo CER da attribuire al rifiuto in uscita.
- 1.36 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Disposizioni di carattere generale

- 1.37 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza, dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 1.38 E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di recupero o smaltimento, siano muniti dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 o della comunicazione prevista dal D.M. 05.02.1998.
- 1.39 Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 1.40 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 1.41 Dovrà essere comunicata, via PEC, entro **48 ore** a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- 1.42 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- 1.43 Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

- 1.44 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” relativa ai rifiuti in ingresso all’impianto.
- 1.45 Presso l’impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione, anche in formato informatico purchè equivalente, dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 1.46 In caso di chiusura definitiva dell’impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura edilizia esistente.
- 1.47 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Venezia e all’ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente con rilevanza ambientale, che dovesse verificarsi presso l’impianto.
- 1.48 E’ fatto obbligo alla ditta di rispettare, inoltre, le seguenti prescrizioni:
- a) dovranno essere assicurate l’incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell’ambiente in genere;
 - b) dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall’attività di gestione di rifiuti dell’impianto;
 - c) dovranno essere rispettati e/o indennizzati i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell’area interessata.
- 1.49 Il titolare dell’autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- 1.50 Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Provincia dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell’atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato
- 1.51 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l’eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l’avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall’interessato.
- 1.52 Il responsabile tecnico dell’impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- 1.53 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l’eventuale variazione del responsabile tecnico dell’impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n.vc2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- 1.54 Ad attività a pieno regime e quindi nelle reali condizioni di operatività, venga effettuato un rilievo strumentale del clima acustico a conferma del previsionale. In caso di superamento dei limiti normativi, si dovrà procedere con opere di mitigazione atte a riportare detti limiti entro i limiti normativi. Gli esiti di tale rilievo dovranno essere trasmessi via pec entro **30 giorni** a questa Provincia dall’effettuazione della campagna di misura.
- 1.55 Venga attuato un piano di monitoraggio ambientale sulle seguenti componenti ambientali:
- Analisi acque di scarico: parametri e frequenza secondo quanto indicato al punto 1.76 del presente provvedimento;
 - Emissioni in atmosfera: analisi annuale delle polveri a camino
 - Rumore: una campagna di rilevamento a regime secondo quanto previsto al punto 1.54

Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi a questa Provincia via pec entro **il 31.12** di ogni anno.

In merito alle emissioni in atmosfera

1.56 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
C1	ST4, ST5	Polveri	150
C2	ST1, ST2, ST3	Polveri	300

1.57 la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. C1 e C2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera 1.61 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

1.58 l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;

1.59 le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. C1 e C2 dovranno essere annotate sul quaderno di cui al punto 1.45.

In merito ai lavori di allacciamento alla pubblica fognatura

1.60 Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate.

1.61 Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato.

1.62 Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto.

1.63 E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario.

1.64 Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti.

1.65 Dovrà essere installato sul tratto finale di scarico un sistema di intercettazione rapida del flusso fognario ove non previsto in sede di progetto.

1.66 Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata.

1.67 I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico di VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione

dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.

- 1.68 Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- 1.69 VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- 1.70 Se non previsto in fase di progetto, lo stabilimento dovrà dotarsi di una nuova utenza idrica indipendente;
- 1.71 Al termine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie dovrà essere sottoscritto il Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;

In merito agli scarichi PM 348/1 e PM 348/2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura

- 1.72 Entro **90 giorni dall'attivazione** degli scarichi dovranno essere installati per ciascun scarico in fognatura nera, dei misuratori di portata elettromagnetici. Dovrà altresì essere installato entro il medesimo termine, un sistema di teletrasmissione del segnale dei misuratori di portata elettromagnetici compatibile con il sistema adottato da VERITAS.
- 1.73 Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo dell'ufficio Utenti industriali di Veritas. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate. Fornitura, installazione, gestione e manutenzione, della strumentazione richiesta, sono interamente a carico dell'Utente.
- 1.74 L'efficacia dell'autorizzazione allo scarico è subordinata, **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza ed al rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni e gli allegati previsti dall'apposita modulistica VERITAS S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS S.p.A.;
- 1.75 Dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da VERITAS S.p.A secondo il piano analitico approvato;
- 1.76 VERITAS S.p.A. provvederà ad eseguire i prelievi e le analisi, in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura dell'AATO Laguna di Venezia prot. 459 del 29 aprile 2008 Titolo 3 Articolo 24 Comma 2, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- 1.77 Dovranno essere garantite, da parte del Titolare dello scarico, le quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate nel progetto presentato;
- 1.78 VERITAS S.p.A., in caso d'inosservanza alle proprie prescrizioni, provvederà a darne comunicazione agli Enti di Controllo preposti.
- 1.79 Qualora il titolare degli scarichi apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato dovrà richiedere apposita autorizzazione preventiva.

- 1.80 Il titolare dello scarico dovrà comunicare a VERITAS S.p.A ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti, etc) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine **di 10 giorni** dal verificarsi dell'evento comunicativo.
- 1.81 Lo scarico denominato PM 348/3 di acque reflue assimilate alle domestiche categoria DOM nella fognatura comunale di via dell'Elettronica non è soggetto a prescrizioni specifiche fatto salvo quanto relativo alla stipula del contratto.
2. Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali in comune di Venezia acquisito agli atti con protocollo n.. 33558 del 23.04.2014 e successivamente integrato con nota protocollo n. 67764 del 13.08.2014.
 3. La violazione delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge, previste nelle parti II, III , IV , V del D.Lgs. 152/2006
 4. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
 5. Il presente provvedimento non sostituisce le competenza di VV. F in materia di prevenzione incendi e delle ULSS in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
 6. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Ecopatè s.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 7. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'ultimo annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge è il 09.01.2015. Il termine effettivo del rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
 8. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
 9. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Ecopatè S.r.l. e al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, all'Osservatorio suolo rifiuti di ARPAV, a VERITAS S.p.A., all' A.ULSS 12, al Comando Provinciale di Venezia dei Vigili del Fuoco, all' AATO Venezia Ambiente, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia -Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della laguna di Venezia-
 10. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.provincia.venezia.it

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

